

Circolare n° 4 del 25/03/2022 – CONVERSIONE DECRETO MILLEPROROGHE

Gentili Clienti,

con la presente circolare riportiamo le principali novità introdotte dalla conversione nella legge L. 15/2022 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, c.d. Decreto Milleproroghe.

DECRETO MILLEPROROGHE	ART.
1. <u>Pubblicità, sovvenzioni e contributi pubblici</u>	Art. 1, c. 28-ter e 3-septies
2. <u>Bonus psicologo</u>	Art. 1-quater
3. <u>Rateazione delle somme iscritte a ruolo</u>	Art. 2-ter
4. <u>Assemblee di società ed enti</u>	Art. 3 c. 1
5. <u>Riduzione del capitale sociale per perdite</u>	Art. 3, c. 1-ter
6. <u>Sanatoria per tardiva/errata trasmissione delle CU</u>	Art. 3, c. 5-bis
7. <u>Sospensione termini per agevolazioni “prima casa”</u>	Art. 3, c. 5-septies
8. <u>Sospensione ammortamenti</u>	Art.3, c.5-quinquiesdecies
9. <u>Limiti al pagamento in contanti</u>	Art. 3, c. 6-septies
10. <u>Note di variazione e procedure concorsuali</u>	Art. 3- bis
11. <u>Credito d’imposta investimenti in beni strumentali</u>	Art. 3-quater
12. <u>Detrazione spese per attestazioni, asseverazioni, visto di conformità</u>	Art. 3-sexies
13. <u>Modalità di svolgimento del processo tributario</u>	Art. 16, c. 3
14. <u>Proroga versamento IRAP per errata applicazione dell’esonero ex D.L. 34/2020</u>	Art. 20-bis

1. PUBBLICITA' SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PUBBLICI

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa (micro imprese, società di persone e ditte individuali) nonché le associazioni, fondazioni, ONLUS e cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, entro il 30 giugno di ogni anno sono tenute a pubblicare mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi su propri siti Internet le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, di importo pari o superiore a 10.000 euro che siano stati loro erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti pubblici economici, dagli ordini professionali e dalle società in controllo pubblico. Le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, invece, sono tenute alla pubblicazione dei dati sui loro bilanci di esercizio. Tale obbligo non sussiste per gli aiuti di Stato o aiuti *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

A partire dall'1/01/2020, come disposto dal DL n. 142/2017 comma 125-ter, l'inosservanza dell'obbligo di pubblicità in esame comporta l'applicazione di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Le sanzioni sono state sospese per il 2021 dall'art. 11-sexiesdecies, DL n. 52/2021, con differimento della relativa operatività all'01/01/2022.

In sede di conversione del Decreto in esame, è stato previsto che **per l'anno 2021** il termine per la pubblicazione delle informazioni è prorogato all'01/07/2022 (in precedenza 01/01/2022) e **per l'anno 2022**, è prorogato all'01/01/2023.

2. BONUS PSICOLOGO

In sede di conversione è stato introdotto un contributo per sostenere le **spese relative a sessioni di psicoterapia**, in relazione a condizioni di fragilità psicologica causate dall'emergenza da COVID-19, fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.

Il contributo è stabilito nell'importo massimo di **600 euro per persona** ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.

Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo saranno stabilite con decreto del Ministro della salute, in accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. RATEAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Entro il 30 aprile 2022 sarà possibile richiedere una nuova dilazione, senza che sia necessario saldare le rate scadute, da parte dei contribuenti **decaduti da rateazioni di cartelle esattoriali prima dell'8 marzo 2020** (o del 21 febbraio 2020 per i contribuenti dei comuni lombardi e veneti della zona rossa individuata all'inizio dell'emergenza sanitaria, indicati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020).

La nuova domanda di rateazione, per un totale di 72 rate mensili, potrà essere presentata (attraverso l'apposito servizio online messo a disposizione da Agenzia delle Entrate – Riscossione) entro il 30 aprile 2022. La disposizione

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

si applica anche alle richieste presentate dal 1° gennaio 2022 e le somme già versate restano comunque definitivamente acquisite. Si ricorda che per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, il beneficio si perderà in caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.

4. ASSEMBLEE DI SOCIETÀ ED ENTI

All'art. 3 comma 1 del Decreto è stata confermata la proroga al 31 luglio 2022 del termine relativo allo svolgimento "a distanza" delle assemblee di società ed enti.

Ricordiamo che in relazione ai **bilanci 2021 non è stata prevista alcuna proroga inerente al termine per l'approvazione**, come invece era stato previsto per l'approvazione dei bilanci 2020 dall'art 106 co. 1 del DL 18/2020 che fissava per tutti il termine a 180 giorni. Ovviamente, restano valide le norme di legge e di statuto che consentono, in particolari condizioni, l'utilizzo del maggior termine.

5. RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE

Viene rinnovata la disapplicazione degli obblighi relativi alla riduzione del capitale sociale per perdite che erano già state previste dall'art. 6 DL 23/2020; infatti, per effetto del c. 1-ter, dell'art. 3, del Decreto, la disapplicazione dei predetti obblighi **si estende anche alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31/12/2021**.

Nello specifico, per quanto concerne le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31/12/2021:

- Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo (in deroga agli art. 2446 c. 2 e 2482-bis c. 4 c.c.) è rappresentato dal quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio, in assenza di ripianamento o copertura, dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
- Nelle ipotesi di riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale (art. 2447 o 2482-ter c.c.), l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.
- L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio, in assenza di ripianamento o copertura, deve procedere alle deliberazioni di cui agli art. 2447 o 2482-ter c.c. (riduzione del capitale e aumento al di sopra del minimo). Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli art. 2484, c. 1 numero 4), e 2545-duodecies c.c.

In ultima analisi, i provvedimenti previsti dalle norme del Codice Civile possono essere posticipati sino all'assemblea che approva il bilancio 2026.

6. SANATORIA PER TARDIVA/ERRATA TRASMISSIONE DELLE CU

Viene prevista una sanatoria relativa agli errori nella trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d'imposta per gli anni 2015, 2016, 2017.

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

Infatti, in caso di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche, non vi è applicazione della sanzione qualora la trasmissione del modello corretto sia effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine di trasmissione.

7. SOSPENSIONE TERMINI PER AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”

È stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022 il periodo di sospensione dei termini per mantenere le agevolazioni o per usufruire del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

8. SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

È stata prevista la possibilità di **sospensione generalizzata degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche con riferimento ai bilanci 2021**, senza limitazione alcuna.

A seguito della sospensione, è posto l'obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare pari alla quota di ammortamento non effettuata e di fornire adeguata informativa in Nota integrativa.

Ai fini IRES e IRAP, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa a prescindere dall'imputazione a Conto economico.

La sospensione degli ammortamenti è possibile, nel 2021, anche per tutti i soggetti che si sono avvalsi di tale facoltà nel 2020, a prescindere dal fatto che la sospensione sia stata totale o parziale e a prescindere dal fatto che la stessa abbia interessato tutte le immobilizzazioni oppure solamente alcune.

9. LIMITE PAGAMENTI IN CONTANTI

Viene differito al 1° gennaio 2023 il passaggio a 1.000 euro della soglia limite per il trasferimento di contante o di titoli al portatore; fino ad allora, quindi per tutto il 2022, vale il limite di 2.000 euro.

10. NOTE DI VARIAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

Con l'art. 3-bis del Decreto è stato chiarito che le novità in materia **di note di variazione IVA in diminuzione**, per assoggettamento del debitore a una procedura concorsuale, introdotte dall'art. 18 del DL 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), **si applicano alle procedure avviate dal 26 maggio 2021 compreso** (la norma originaria disponeva “successivamente” al 26/5/2021).

11. CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Viene prorogato al **31/12/2022** il termine per l'effettuazione degli investimenti in beni strumentali generici e “Industria 4.0” per usufruire del credito d'imposta previsto dalla L. 178/2020 (“Legge di bilancio 2021”) nella misura del 10% e del 50% a condizione che l'ordine risulti accettato dal fornitore e sia stato versato un acconto almeno pari al 20% entro il 31/12/2021.

12. DETRAZIONE SPESE PER ATTESTAZIONI, ASSEVERAZIONI, VISTO DI CONFORMITÀ

Viene riconosciuta la detraibilità, nella medesima misura prevista per i relativi interventi, per le spese di asseverazione della congruità delle spese e asseverazione del visto di conformità sostenute tra il 12/11/2021 e il 31/12/2021.

Sempre per il medesimo periodo, sono esclusi dai nuovi obblighi di asseverazione gli interventi di edilizia libera, nonché quelli di importo complessivo inferiore a Euro 10.000 ad eccezione di quelli connessi al “bonus facciate”.

13. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Viene prorogata al **30/04/2022** la possibilità di svolgimento delle udienze pubbliche e camerali, nonché delle camere di consiglio, del processo tributario da remoto, previa autorizzazione del presidente della Commissione Tributaria.

14. PROROGA VERSAMENTO IRAP PER ERRATA APPLICAZIONE DELL'ESONERO EX D.L. 34/2020

Viene prorogato al 30/06/2022 il termine per il versamento del saldo IRAP 2019 e primo acconto IRAP 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, per regolarizzare l'errata applicazione dell'art. 24 D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”.

Con l'occasione inviamo i migliori saluti

TCA - Triberti Colombo & Associati

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it